

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 181

presentata dai Consiglieri regionali
SCHIRRU - MULA - MAIELI - LANCONI - SATTÀ Giovanni - USAI - TUNIS - SECHI -
MUNDULA - SATTÀ Giovanni Antonio - PERU - OPPI

il 1° luglio 2020

Misure urgenti di sostegno alle strutture sanitarie private accreditate e in regime contrattuale per la macroarea della specialistica ambulatoriale, centri di riabilitazione, assistenza ospedaliera accreditata, finalizzate alla progressiva ripresa dell'erogazione delle prestazioni sanitarie a seguito dell'emergenza correlata al Covid-19

RELAZIONE DEI PROPONENTI

A partire dal mese di marzo del corrente anno 2020, la Regione (al pari delle altre regioni d'Italia) è stata colpita dall'emergenza sanitaria (sviluppatasi sotto forma di pandemia) correlata al Covid-19 che, per effetto dei vari provvedimenti normativi e amministrativi statali e regionali, ha provocato la sospensione di pressoché tutte le attività produttive.

In ambito sanitario non è stata imposta la forzata sospensione dell'erogazione delle prestazioni da parte delle strutture private, accreditate e in regime contrattuale e, quanto alla Regione Sardegna, è stata rimessa a ciascuna singola struttura la scelta se continuare nell'erogazione (in condizioni di sicurezza per collaboratori e utenti secondo i protocolli nazionali) ovvero se sospendere l'attività erogatrice. Alcune strutture hanno ritenuto prevalente l'interesse generale alla continuità nella erogazione delle prestazioni durante la Fase 1 dell'emergenza sanitaria, dotandosi di idonei DPI (dispositivi di protezione individuale) e sostenendo i conseguenti ingenti oneri, correlati, altresì, al mantenimento della potenzialità erogatrice in termini di personale, strutture e mezzi, pur a fronte di una drastica riduzione della domanda.

Le altre strutture, per le difficoltà incontrate nel reperimento dei DPI o per le resistenze del personale amministrativo e/o sanitario, hanno sospeso l'attività fino alla cessazione della Fase 1, avendo, nel contempo, sostenuto gli oneri strutturali (affitti, utenze, etc.).

Entrambe le tipologie di strutture, al momento del passaggio alla Fase 2 dell'emergenza, si vedono costrette a sostenere ingenti oneri per la ripresa dell'attività senza avere la disponibilità della li-

quidità necessaria, avendo ricevuto il pagamento da parte dell'Azienda tutela della salute di una modesta parte del tetto di spesa mensile contrattualmente previsto (per la prima tipologia di strutture, che si sono viste remunerare le sole prestazioni erogate nei mesi di riferimento), ovvero non avendo ricevuto alcun pagamento per non aver erogato prestazioni (la seconda tipologia di strutture).

Si ritiene, pertanto, opportuno e indifferibile adottare idonee misure di sostegno che, senza comportare alcun onere finanziario per la Regione ulteriore rispetto alle somme già stanziare per l'erogazione delle prestazioni sanitarie nel corrente anno 2020, consentano alle strutture sanitarie di riprendere o proseguire in sicurezza nell'attività erogatrice, attraverso l'anticipazione, da parte dell'Azienda tutela della salute (anche in deroga alle eventuali differenti previsioni contrattuali), di una quota pari al 90 per cento del tetto mensile contrattualmente previsto, salvo il conguaglio di fine anno fino alla concorrenza del tetto annuo assegnato.

Si ritiene, altresì, di dover riconoscere una premialità alle strutture sanitarie che, nei mesi di marzo e aprile, hanno garantito la continuità assistenziale sospendendo l'attività per non più di due settimane e che, comunque sia, erogheranno, entro il 2020, prestazioni in ragione di volumi almeno pari al tetto di spesa assegnato per il medesimo anno, in termini di riconoscimento dei nuovi tetti a decorrere dall'anno 2021 in misura almeno non inferiore al fatturato sviluppato nel triennio 2018/2019/2020, nei limiti del finanziamento complessivo che verrà determinato.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Misure di sostegno

1. A decorrere dal mese di marzo e per ciascuno dei mesi successivi fino alla cessazione dell'emergenza correlata al Covid-19, alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020 che hanno subito una temporanea sospensione dell'attività a causa dell'emergenza epidemiologica, è riconosciuta la remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione delle attività da parte degli erogatori privati, fino a un massimo del 90 per cento del volume di attività riconosciuto nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) stipulati per il 2020.

2. L'Azienda per la tutela della salute provvede al saldo delle fatture emesse dagli erogatori privati ai sensi del presente articolo entro dieci giorni dal loro ricevimento.

3. Le somme corrisposte ai sensi del comma 1 costituiscono anticipazione del pagamento delle somme contrattualizzate ed i maggiori importi corrisposti rispetto alle prestazioni effettivamente erogate nei mesi di riferimento sono oggetto di conguaglio a fine anno fino al limite massimo dei tetti di spesa assegnati a ciascuna struttura.

Art. 2

Premialità

1. Salvo incrementi correlati ai nuovi criteri regionali, alle strutture private accreditate che erogano prestazioni di assistenza specialistica e di riabilitazione globale che, nei mesi di marzo ed aprile 2020, hanno garantito la conti-

nuità assistenziale rimanendo operative e che, al termine dell'anno, hanno erogato prestazioni in misura almeno pari al budget assegnato per l'anno 2020, sono riconosciuti, a parità di finanziamento regionale complessivo ed entro una variazione massima del 20 per cento rispetto al tetto assegnato nel 2020, i nuovi tetti di spesa per l'anno 2021 in misura non inferiore alla media del fatturato dell'anno 2018 e 2019 comprensivo dell'extra budget.

2. Per le finalità del comma 1, sono considerate operative le strutture che, nei mesi di marzo e aprile, sono rimaste chiuse per un periodo non superiore a due settimane nei mesi in oggetto.

3. Il tetto di spesa assegnato nell'anno 2021 alle strutture private accreditate che erogano prestazioni di assistenza ospedaliera è incrementato del budget assegnato e non consumato da ciascuna struttura nel 2020 a causa dell'emergenza Covid-19.

Art. 3

Norma finanziaria

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

2. Alle misure previste dagli articoli 1 e 2 si fa fronte con le risorse già assegnate per l'anno 2020 all'ATS per l'acquisto delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie dagli erogatori privati accreditati e nei limiti dei tetti di spesa fissati.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).